



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 5.1.2011
COM(2010) 805 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa ai

**protocolli d'intesa sulla conservazione degli squali e degli uccelli da preda migratori
nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna
selvatica**

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa ai

protocolli d'intesa sulla conservazione degli squali e degli uccelli da preda migratori nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Dal 1983 l'Unione europea – come pure tutti i suoi Stati membri – è parte contraente della convenzione sulle specie migratrici (CMS)¹. Un elenco di specie migratrici a rischio è riportato nell'appendice I della convenzione, mentre l'appendice II elenca le specie migratrici che si trovano in uno stato di conservazione insoddisfacente e per la cui conservazione e gestione sono necessari accordi internazionali, come pure le specie migratrici il cui stato di conservazione trarrebbe significativi benefici dalla cooperazione internazionale attivata grazie all'accordo internazionale in oggetto.

È questo il caso degli squali migratori e degli uccelli da preda in Africa ed Eurasia, per i quali, nell'ambito della convenzione, sono stati conclusi i due protocolli d'intesa non vincolanti descritti di seguito.

1. Protocollo d'intesa sulla conservazione degli squali migratori

Nella terza riunione sulla cooperazione internazionale per la protezione degli squali migratori – tenutasi a Manila nelle Filippine il 12 febbraio 2010 sotto gli auspici della convenzione, è stato adottato un protocollo d'intesa sulla conservazione degli squali migratori². Il protocollo d'intesa è stato aperto alla firma e sottoscritto immediatamente da 10 Stati dell'area di distribuzione (ovvero Stati che esercitano la giurisdizione su una qualsiasi parte dell'area di distribuzione degli squali migratori o Stati le cui navi, operanti al di fuori dei loro limiti giurisdizionali nazionali, sono impegnate nella pesca, o potrebbero essere impegnate nella pesca, degli squali migratori): Congo, Costarica, Ghana, Guinea, Liberia, Palau, Filippine, Senegal, Togo e Stati Uniti. Il protocollo d'intesa è quindi entrato in vigore il 1° marzo 2010 essendo stato raggiunto il numero minimo di firme (10) necessario a tal fine. Il protocollo – uno strumento giuridicamente non vincolante che si applicherà a sette specie di squali riportate nelle appendici I e II della convenzione – è aperto ad ulteriori adesioni³. Nuove specie potranno essere aggiunte con il consenso dei firmatari.

L'Unione europea ha adottato una posizione coordinata e ha partecipato ai negoziati relativi al protocollo d'intesa in oggetto. In quanto organizzazione d'integrazione

¹ La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), firmata a Bonn il 23 giugno 1979, sollecita interventi di cooperazione internazionale per proteggere le specie migratrici. L'articolo IV.4 della convenzione incoraggia i firmatari a concludere accordi – anche accordi amministrativi non giuridicamente vincolanti – in relazione a qualsiasi gruppo di specie migratrici. L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri figurano tra le 113 parti contraenti della convenzione, nell'ambito della quale l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione.

² http://www.cms.int/species/sharks/MoU/Migratory_Shark_MoU_Eng.pdf

³ Squalo balena (*Rhincodon typus*), squalo elefante (*Cetorhinus maximus*), squalo bianco (*Carcharodon carcharias*), squalo mako pinna lunga (*Isurus paucus*), squalo mako pinna corta (*Isurus oxyrinchus*), smeriglio (*Lamna nasus*), spinarolo (popolazioni dell'emisfero nord) (*Squalus acanthias*).

economica regionale, come indicato nel protocollo d'intesa, l'Unione europea ha potuto sottoscrivere il protocollo ed è stata ammessa alle riunioni dei firmatari, organo direttivo del protocollo d'intesa. La maggior parte degli Stati membri dell'UE, in quanto Stati dell'area di distribuzione, sarà ammessa alla firma del protocollo d'intesa. Dal punto di vista della biodiversità, delle attività di pesca e della coerenza con la politica esterna, l'adesione al protocollo presenta un valore aggiunto per la UE. Pertanto si propone che l'Unione europea aderisca al protocollo d'intesa designando per la firma un delegato della Commissione che rappresenta l'UE alla convenzione sulle specie migratrici. La firma del protocollo non preclude alla Commissione la possibilità di esprimersi sugli esiti del processo di valutazione intersessione relativo alla struttura futura dell'organizzazione (la cosiddetta "future shape") e delle attività della convenzione e dei progetti correlati avviato durante la nona conferenza delle parti della convenzione per valutare la possibilità di rafforzare la convenzione stessa e gli accordi correlati.

Il protocollo contiene una sezione che fissa gli obiettivi generali del piano di conservazione come pure azioni e obiettivi più specifici la cui attuazione sarà demandata ai firmatari. Nel corso della riunione non è stato possibile definire un piano di conservazione più dettagliato e ambizioso ma il lavoro sarà proseguito mediante contatti per posta elettronica in modo da predisporre il testo in tempo per la prima riunione dei firmatari, che dovrebbe adottarlo consensualmente. Il protocollo affronta una serie di aspetti significativi per la conservazione degli squali, quali l'asportazione delle pinne ("finning"), le catture accessorie, la cooperazione intergovernativa, le organizzazioni intergovernative e non governative e l'impegno con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le organizzazioni regionali di gestione della pesca, gli operatori dell'industria ittica, le comunità locali, le convenzioni marittime regionali, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e la convenzione sulla diversità biologica. Il valore aggiunto del protocollo d'intesa in questione risiede nella definizione di una posizione comune per migliorare o riportare a un livello soddisfacente lo stato di conservazione delle specie migratrici di squalo, garantendo al contempo la sostenibilità delle attività (dirette e indirette) di pesca degli squali. Obiettivi fondamentali del protocollo sono anche la ricerca, il monitoraggio, lo scambio di informazioni, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la partecipazione. Il successo del protocollo dipende dall'applicazione a livello nazionale delle misure previste.

Il protocollo d'intesa è del tutto compatibile e in linea con il piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali adottato dalla Commissione nel febbraio 2009 e approvato dal Consiglio Agricoltura e pesca nelle sue conclusioni del 23 aprile 2009. Si tratta inoltre del primo accordo relativo a specie ittiche concluso nell'ambito della convenzione e comprende specie di interesse commerciale, in particolare per gli scambi internazionali. Esso contribuisce a promuovere la conservazione e la gestione degli squali migratori, inserendo e mantenendo la pesca degli squali nell'agenda politica internazionale e fornisce un apporto al lavoro in atto nell'ambito di CITES e delle convenzioni marittime regionali.

Gli aspetti amministrativi, finanziari e procedurali del protocollo d'intesa sono limitati allo stretto necessario. Ciò significa costi inferiori per il personale e le riunioni e preferenza per l'uso dei mezzi di comunicazione elettronica. In virtù del

protocollo d'intesa i firmatari si impegnano a finanziarne l'attuazione da fonti nazionali e di altro tipo; un fondo potrebbe inoltre essere creato per coprire le spese relative alla partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle riunioni dei firmatari. Il protocollo prevede inoltre che la riunione dei firmatari istituisca un segretariato permanente e che fino ad allora le funzioni di segreteria siano svolte dal segretariato della convenzione. Quest'ultimo dovrà convocare quanto prima una riunione dei firmatari che a loro volta, nella prima sessione, dovranno stabilire il regolamento interno. La riunione dei firmatari dovrà inoltre pronunciarsi in merito a una serie di dettagli in attesa di una decisione sull'assetto futuro della convenzione.

2. Protocollo d'intesa sulla conservazione degli uccelli da preda migratori in Africa e Eurasia

Il 22 ottobre 2008 è stato concluso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), sotto gli auspici della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, un protocollo d'intesa sulla conservazione degli uccelli da preda migratori in Africa ed Eurasia⁴ – noto anche come protocollo d'intesa sui rapaci. Nella stessa data il protocollo in oggetto è stato firmato da 28 Stati dell'area di distribuzione, tra cui cinque Stati membri dell'UE: Finlandia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Ungheria. Il Lussemburgo è stato il sesto Stato membro a firmare il protocollo (19 luglio 2010), che era entrato in vigore il 1° novembre 2008. A oggi il protocollo è stato firmato da 30 parti e da un organismo di sostegno. L'Unione europea ha adottato una posizione coordinata e ha partecipato ai negoziati sul protocollo d'intesa. In quanto organizzazione d'integrazione economica regionale, come indicato nel protocollo d'intesa, l'Unione europea ha potuto sottoscrivere il protocollo ed è stata ammessa alla riunione dei firmatari che è l'organo decisionale del protocollo d'intesa. L'Unione europea potrebbe contribuire all'attuazione del protocollo d'intesa in oggetto sottoscrivendo lo stesso ed elaborando una strategia dell'Unione mediante consultazioni tecniche in coordinamento con gli Stati membri.

Un'attuazione del protocollo all'interno dell'UE è agevolata dal fatto che la maggior parte delle misure è già applicata nell'Unione in virtù delle direttive sugli uccelli e gli habitat. Non saranno pertanto necessari nuovi interventi legislativi a livello dell'UE. Qualsiasi tipo di intervento dovrebbe essere conforme al quadro giuridico dell'UE e tenere conto di eventuali piani d'azione dell'Unione europea per le specie minacciate, dei risultati dei progetti LIFE, delle misure di conservazione in vigore nelle zone di protezione speciale (ZPS), come pure delle iniziative in atto in relazione ad aspetti che potrebbero avere un impatto sia all'interno che all'esterno delle ZPS – a titolo di esempio le ricerche sull'impatto delle turbine eoliche, sull'alimentazione controllata degli avvoltoi e sull'agricoltura sostenibile.

Il protocollo d'intesa – strumento giuridicamente non vincolante – contiene tra l'altro un elenco delle misure generali di conservazione, indicazioni in materia di applicazione e rendicontazione e disposizioni finali. Esso è inoltre corredato di un piano d'azione indicante una serie di interventi specifici che dovrebbero essere messi in atto dai firmatari.

⁴ http://www.cms.int/species/raptors/MoU_&_AP/Eng/MoU_Birds_of_Prey_with_annexes_E.pdf

Un'applicazione corretta del protocollo d'intesa dovrebbe contribuire in modo efficace alla protezione degli uccelli da preda migratori in Europa, Africa e Asia, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE all'interno come all'esterno dell'Unione. Tra tali obiettivi figurano un rafforzamento dell'impegno e degli interventi dell'UE per la protezione degli uccelli a livello mondiale, la gestione delle rotte migratorie e la cooperazione con le pertinenti convenzioni internazionali, come indicato nelle conclusioni della conferenza organizzata nel 2004 per celebrare il 25^{mo} anniversario della direttiva sugli uccelli selvatici. Pertanto si propone che l'Unione europea aderisca al protocollo d'intesa designando per la firma un delegato della Commissione che rappresenta la UE alla convenzione sulle specie migratrici. La firma del protocollo non preclude alla Commissione la possibilità di esprimersi sugli esiti del processo di valutazione intersessione relativo alla struttura futura dell'organizzazione (la cosiddetta "future shape") e delle attività della convenzione e dei progetti correlati avviato durante la nona conferenza delle parti della convenzione per valutare la possibilità di rafforzare la convenzione stessa e gli accordi correlati.

Data la natura giuridicamente non vincolante dello strumento, i contributi all'attuazione del piano d'azione rivestono carattere volontario. Si è tuttavia convenuto di procedere a una raccolta di fondi per finanziare i previsti programmi di conservazione. In virtù del protocollo d'intesa i firmatari si impegnano a finanziare – ricorrendo a fonti nazionali e di altro tipo – l'attuazione sul loro territorio delle misure necessarie alla conservazione degli uccelli da preda. Essi si impegnano inoltre a prestarsi assistenza reciproca per l'attuazione e il finanziamento degli aspetti essenziali del piano d'azione. Sarebbe auspicabile invitare i firmatari e gli Stati dell'area di distribuzione a erogare contributi su base volontaria, il cui livello dovrebbe essere determinato utilizzando procedure contabili interne. Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si sono impegnati a coprire in toto, per i primi tre anni, i costi amministrativi e istituzionali di un'unità di coordinamento con sede ad Abu Dhabi, che è entrata in funzione nel giugno 2009. L'offerta riguarda i seguenti servizi: le retribuzioni del personale del Programma per l'ambiente delle Nazioni unite e della convenzione, le riunioni, i locali, le attrezzature, il materiale informatico, le comunicazioni, le traduzioni, gli spostamenti tra Bonn e Abu Dhabi e la gestione di un piccolo programma di sovvenzioni. Poiché gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a finanziare – quantomeno per un periodo definito – le spese di gestione del segretariato del protocollo d'intesa in oggetto, tutti gli altri contributi volontari saranno utilizzati direttamente per gli interventi previsti.

La Commissione chiede pertanto al Consiglio l'autorizzazione a firmare per conto dell'UE i due protocolli d'intesa.